



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. **28**

in data: **22.11.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.

L'anno **duemilasedici** addi **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
 All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - MARASI LORETTA	Assente
2 - FORNASIER ROSSANA	Assente	9 - POZZI CHIARA	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - SILVA SABRINA	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - PONZINI GRAZIANO	Presente
5 - FERRARI MARIA LUISA	Presente		
6 - CIVARDI MARINELLA	Presente		
7 - GAZZOLA CORINNE	Assente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Illustra il Segretario

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- questo comune non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la tutela legale dell'ente;
- lo scorso 19 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
- l'articolo 4 del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1 del D.lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi":

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

RILEVATO che:

- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;
- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice.

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO ED ESAMINATO il testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale composto da n. 10 articoli che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno istituire un albo per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;

PRECISATO che il Regolamento di cui all'oggetto è da intendere quale appendice del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 97 c. 4 lettera B) del D.Lgs 267/2000 il parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta da parte del Segretario Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	8
votanti	n.	8
favorevoli	n.	8
contrari	n.	0
astenuti	n.	0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. di approvare il regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato del “Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi”;

2. di demandare al responsabile del settore amministrativo l’attivazione delle procedure per l’istituzione dell’albo degli avvocati e per gli incarichi di patrocinio legale;

3. di dare atto che il procedimento volto alla formazione del suddetto albo diviso nelle sezioni, civile, penale, amministrativo e tributario avrà inizio mediante la predisposizione di un avviso che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per un termine non inferiore a 15 giorni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza,


VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	8
votanti	n.	8
favorevoli	n.	8
contrari	n.	0
astenuti	n.	0

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Via Roma, 167 - 29010 ZIANO PIACENTINO
Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330
e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 22/11/2016

INDICE

- ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune
- ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- ART. 4 - Iscrizione nell'elenco
- ART. 5 - Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco
- ART.6 - Condizioni
- ART.7 - Cancellazione dall'elenco
- ART. 8 - Registro
- ART.9 - Pubblicità
- ART. 10 - Norme di rinvio

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Ziano Piacentino degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il Dlgs 50 del 2016.

ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Amministrativo, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO : Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.)

- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO : Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

- Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.

3. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di

una documentata proposta redatta dal Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia. I Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.

4. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Piacenza. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2016. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

6. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello, l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'Albo comunale degli avvocati.

7. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati

in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A;

d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Ziano Piacentino.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ART. 4 - Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive

modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- L'assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- n. codice fiscale e n. partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ziano Piacentino o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;

- e) L'impegno a rendere gratuitamente all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
 - f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - g) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55;
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.
6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

ART. 5 - Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una relazione, del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.
2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto del D.lgs. 50 del 2016, valutando i preventivi di spesa ricevuti.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato;
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi,

l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART.6 - Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 eventualmente prodotti;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, h) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

ART.7 - Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

ART. 8 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Amministrativo.

ART.9 - Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, Il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l'avvio delle procedure di incarico devono essere pubblicati ai sensi dell'articolo 29 del dlgs. 50/2016, a cura del responsabile del settore Amministrativo, sulla base di una comunicazione del Settore competente, sul sito istituzionale, – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.
4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 10 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di C.C. N. 28 del 22/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 14/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Patrizia Gatti)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO dott. Manuel Ghilardelli	IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Giovanni De Feo
_____	_____

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo
